

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod. Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

Cell. 3930701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

Tribunale di Siracusa

Sezione Lavoro

(In composizione collegiale)

RICORSO EX ART 669 Duodecies C.P.C.

Per attuazione – esecuzione obbligo di fare derivante da ordinanza collegiale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies C.P.C. del 16-24 Marzo 2021 – resa nel procedimento n°2318/2020 R.G. avente ad oggetto reclamo avverso l'ordinanza monocratica emessa dal G.d.L. monocratico del Tribunale di Siracusa – R.G. 1495/2020 e contestuale istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.

(Valore indeterminabile)

Per Prof.ssa **ARRABITO Anna Maria** - **Ricorrente**

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

Oggi M.I. – Ministero dell'Istruzione

in persona del legale rappresentante Cod. Fisc. 80185250588

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM) - **Resistente**

E nei confronti di

Prof.ssa GIONFRIDDO Loredana

nata ad Augusta (SR) il 06.08.1974 Cod. Fisc. GNFLDN74M46A494B

residente in Via Quasimodo n.7 B di Palazzolo Acreide (SR)

- Resistente

§ § §

La Docente **Anna Maria ARRABITO**, nata ad Augusta (SR) il 01.01.1977, c. f. RRB NMR 77A41 A494Z, residente in Via Primosole n. 33 Sc. A Pi. 2 Int. 3 di Palazzolo Acreide (SR), elettivamente domiciliata in Via Sardegna, n. 1 Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME) nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, C.F. FBA MSM 70D28 F158V, con elezione di domicilio digitale alla PEC massimilianofabio@pec.giuffre.it, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al ricorso ex art. 700 cpc, 669 terdecies cpc e di ulteriore [delega](#) allegata in calce al presente atto,

Premesso

1) Che, con ordinanza di accoglimento totale R.G. 2318/2020 del 16-24 Marzo 2021, in sede di reclamo, il Collegio del Tribunale di Siracusa – Giudice del Lavoro (Giudice Estensore Dott. Luca Gurrieri – Pres. Dott. Filippo Favale – Giudice a latere Dott. Francesco Clemente Pittera, in accoglimento integrale delle istanze della



deducente ([All. 2](#)), nel procedimento ex art. 700 C.P.C. avanzato dall'istante davanti al G.d.L. monocratico del medesimo Tribunale di Siracusa (RG 1495/2020) ha così disposto: *“Il Collegio, visti gli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c., accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, dichiara il diritto di Arrabito Anna Maria, ai sensi dell'art. 33 legge 104/92, al riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità comunale e provinciale, per la scuola secondaria di I grado, su posto comune, per l'a.s. 2020/2021 e per tutte quelle a seguire, per l'assistenza alla figlia disabile grave, con conseguente ordine al M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (in persona del legale rappresentante pro tempore) di provvedere al trasferimento della reclamante, anche in sovrannumero, nella sede di servizio situata nel luogo di residenza della ricorrente e della figlia disabile secondo l'ordine di preferenza contenuto nella domanda amministrativa; spese compensate. Siracusa, 16.03.2021”*.

2) Che, il Tribunale di Siracusa in composizione collegiale ha accolto il ricorso per le giuste ed esatte considerazioni e motivazioni di fatto e di diritto svolte nella parte motiva della decisione, che si intende qui riportata e trascritta per brevità, della quale si chiede l'esecuzione in via definitiva;

3) Che, **la ricorrente è titolare del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92**, quale referente unica della figlia disabile minore **Guastella Sveva**, portatrice di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92, **affetta da atrofia muscolare spinale di tipo II (SMA – II), invalida con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80) e con indennità di accompagnamento**;

4) Che, nell'ordinanza di accoglimento in questione, il Collegio ha accertato che **la previsione del CCNI, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il figlio in stato di handicap grave, a singole fasi sequenziali, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa** di cui all'art. 33, co. 5, legge 5.2.1992 n.104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso “ove possibile” contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato, circostanze che devono essere dimostrate in modo puntuale e specifico dall'Amministrazione scolastica, gravata del relativo onere probatorio, in base al c.d. principio di vicinanza della prova;

5) Che, il medesimo Tribunale dopo un attento e profondamente giusto richiamo alle norme ed alla Giurisprudenza in merito ha accertato e statuito il:



“riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità per la scuola secondaria di I grado interprovinciale, su posto comune, per l’a. s. 2020/2021 e per tutte quelle a seguire, per l’assistenza alla figlia disabile grave, con conseguente ordine all’Amministrazione scolastica di provvedere al trasferimento della reclamante, anche in sovrannumero, nella sede di servizio situata nel luogo di residenza della ricorrente e della figlia disabile secondo l’ordine di preferenza contenuto nella domanda amministrativa.”;

6) Che, a seguito di tale riconoscimento di precedenza di legge spettante alla ricorrente nelle operazioni di mobilità dell’a. s. 2020/21, il Giudice del Lavoro ha così statuito *“Il Collegio, visti gli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c., accoglie il reclamo e, per l’effetto, in riforma del provvedimento impugnato, **dichiara il diritto di Arrabito Anna Maria, ai sensi dell’art. 33 legge 104/92, al riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità comunale e provinciale, per la scuola secondaria di I grado, su posto comune, per l’a.s. 2020/2021 e per tutte quelle a seguire, per l’assistenza alla figlia disabile grave, con conseguente ordine al M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (in persona del legale rappresentante pro tempore) di provvedere al trasferimento della reclamante, anche in sovrannumero, nella sede di servizio situata nel luogo di residenza della ricorrente e della figlia disabile secondo l’ordine di preferenza contenuto nella domanda amministrativa; spese compensate. Siracusa, 16.03.2021”**;*

7) Che, nonostante quanto disposto dal Tribunale adito, il Ministero si è sottratto e non ha dato esecuzione corretta a quanto disposto dalla A.G., così come si dirà qui di seguito;

8) Che, a seguito della notifica della ordinanza ex art. 669 terdecies e 700 C.P.C., con provvedimento prot. 0004300.14-04-2021, l’A.T. di Siracusa del MI, ha così scritto: *“Con riferimento all’oggetto sopra emarginato si rileva che, l’A.T. di Siracusa con Decreto n. 4049 del 07.04.2021 ha applicato l’Ordinanza Collegiale de quo, disponendo che la docente Arrabito Anna Maria, titolare per la classe di concorso AA25, presso l’Istituto Secondaria I grado FERLA (SR), con effetto dal 01/09/2020 è trasferita, in soprannumero, presso l’I.S. “V. Messina” di Palazzolo Acreide (SR). **E’ stato inoltre stabilito che, com’è consueto, la predetta docente continui a prestare servizio per il corrente anno scolastico, presso l’Istituto Secondaria I grado FERLA (SR), attuale sede di servizio (sic!).** Infatti, per quanto riguarda l’immediato trasferimento a Palazzolo Acreide (SR) sollecitato con sua nota del 08.04.2021, dopo un confronto anche con l’USR Sicilia al fine di avere indicazioni circa **la corretta***



applicazione dell'ordinanza, si è ritenuto che anche nel caso specifico non risultino superate le disposizioni di cui D.Lgs 297/94 art. 455 c. 12 e della C.M. n.220/2000, la cui ratio è garantire l'avvio e la prosecuzione dell'a. s. in regolarità, ciò per dare seguito al criterio della continuità didattica ad esclusivo interesse dei discenti, a maggior ragione in considerazione che lo stesso ormai è in fase di conclusione. L'ordinanza in parola, infatti, "dichiara il diritto di Arrabito Anna Maria ... al riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità comunale e provinciale ... per l'a.s. 2020/2021 e per tutte quelle a seguire con conseguente ordine ... di provvedere al trasferimento della reclamante, anche in sovrannumero". Pertanto, l'ordinanza è stata applicata secondo le consuete modalità, ovvero stante la predetta tempistica, con decorrenza dal 1.9.2020, ma presa di servizio effettivo dal 1.9.2021. Si porgono distinti saluti."

- 9) Che, il Ministero, pertanto, non ha inteso eseguire il trasferimento immediato della deducente, per altro sulla base di motivazioni non vere e pretestuose;
- 10) Che, la deducente, con relativo pregiudizio e danno, è stata costretta, stante la illegittimità del trasferimento a dovere usufruire di buona parte dei due anni di congedo straordinario al fine di potere garantire la necessaria assistenza alla figlia;
- 11) Che, a causa di ciò, nel corrente anno scolastico l'istante ha beneficiato del congedo straordinario e non si è recata presso le scuole di servizio con la conseguente inesistenza della presunta continuità didattica che l'A.T. di Siracusa assume erratamente di dovere garantire, tanto da non dare immediata esecuzione a quanto statuito;
- 12) Che, il richiamo alla normativa sulla c.d. continuità didattica non può superare e/o porsi in contrasto con quanto disposto dall'On. Tribunale che avrebbe dovuto essere *"immediatamente"* eseguito dal Ministero;
- 13) Che, il Ministero dell'Istruzione e per esso i suoi funzionari sono responsabili della mancata esecuzione della decisione della A.G.;
- 14) Che, la situazione attuale comporta ulteriore pregiudizio e danno alla ricorrente che non può prendere servizio nella sede spettante e assegnata dalla A.G.;
- 15) Che, in virtù di quanto sopra, alla data odierna la ricorrente, nonostante l'accoglimento del ricorso cautelare e quanto disposto dal Giudice del Lavoro, anche in ordine alle modalità di trasferimento, sta subendo l'illegittimo differimento della esecuzione del provvedimento a far data dal prossimo anno scolastico (*sic*) sulla base di una condotta arbitraria del Ministero;
- 16) Che, con note dell'1.04.2021, del 07.4.2021 e del 15.04.2021 ([All. 3](#), [all. 4](#) e [all. 5](#)) la istante ha inutilmente contestato e rappresentato i fatti ed invitato e diffidato il



Ministero a dare esatta esecuzione a quanto stabilito da questo On.le Tribunale, nonché l'emergenza ed urgenza della situazione attuale e dei relativi danni;

17) Che a seguito della notifica dell'ordinanza ex art.669 *terdecies* c.p.c. e delle diffide la deducente è stata depennata dall'organico di diritto dell'I.C. "Valle dell'Anapo" di Ferla ed è stata inserita nelle graduatorie interne d'Istituto dell'I.C. "V. Messina" di Palazzolo Acreide, con decorrenza dall'1.09.2020, ma di fatto, a causa dell'errata esecuzione del provvedimento cautelare *de quo* resta assegnata nella sede di servizio di precedente titolarità, composta da cinque comuni, nei quali l'istante non può recarsi ad insegnare a causa delle gravissime condizioni di salute della figlia e delle terapie "salvavita" alle quali la medesima deve essere sottoposta tempestivamente; ([all.20](#))

18) Che, la permanenza della ricorrente nella sede di titolarità attuale è frutto di operazioni di mobilità illegittime alle quali la docente si è sottoposta nell'a. s. 2020/21, che non hanno consentito erratamente il trasferimento della docente con precedenza di legge, così come accertato dal **Tribunale di Siracusa - Collegio**;

19) Che, è evidente la volontà del M. I. di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento dell'A.G. e di impedire il trasferimento immediato della ricorrente nella sede scolastica spettante, con ogni conseguenza di legge;

20) **Che, l'ordinanza ex art 700 c.p.c. e 669 terdecies c.p.c, emessa dal Tribunale di Siracusa in composizione collegiale è esecutiva, definitiva, con valore di giudicato cautelare e di merito, formale e sostanziale, ed ha natura di sentenza, come da articolo 669 octies c.p.c.;**

21) Che, il procedimento in questione merita di essere accolto con l'esecuzione in via definitiva dell'ordinanza di accoglimento ad opera del Giudice del Lavoro, oltre per i predetti motivi esposti nella premessa anche per i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI DI DIRITTO

A) Sulla natura dell'ordinanza cautelare emessa in accoglimento del ricorso di lavoro proposto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 700 e 669 terdecies c.p.c. e sulla portata deflattiva della Legge n.80/2005.

La ricorrente, in possesso del provvedimento esecutivo di accoglimento, di cui all'ordinanza emessa nel procedimento 2318/2020 R.G., non intende instaurare alcun giudizio di merito, facendo assumere la VALENZA DI GIUDICATO FORMALE E SOSTANZIALE alla suddetta ordinanza ex art. ex art. 669 *terdecies* cpc, definitiva ed esecutiva.

Controparte, nonostante le contestazioni ed i solleciti della ricorrente, ad oggi elude la portata esecutiva dell'ordinanza in questione e non intende desistere dalle sopra esposte illegittime condotte.



Il comportamento del M.I. e dei relativi uffici e dirigenti è evidentemente illegittimo, in quanto elude e non ottempera alla decisione della A.G., ed ha differito l'effettivo trasferimento della deducente come dedotto.

Tale comportamento omissivo ed illegittimo del M.I. di non dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Siracusa ha generato un meccanismo aberrante e discrezionale, che danneggia la ricorrente alla quale è negato arbitrariamente il diritto al trasferimento immediatamente spettante in esito alle procedure di mobilità dell'a. s. 2020/21, nonostante l'esito positivo del giudizio in questione.

La docente, infatti, ancora oggi è **ingiustificatamente assegnata** nella Cattedra Orario esterna presso l'I.C. Valle dell'Anapo di Ferla (SR), distribuita su cinque comuni.

La nota prot. 0004300 del 14.04.2021 dell'A.T. di Siracusa chiarisce che il M.I. ingiustificatamente non intende eseguire l'ordinanza cautelare di accoglimento e pretende differire il tutto al prossimo a. s. in maniera illegittima ed arbitraria. ([all.6](#) e [all.7](#))

Oltre quanto sopra si precisa che nell'ordinanza di accoglimento il Giudice del lavoro ha valutato sia il *periculum in mora* che il *fumus boni iuris*, ed ha accolto la domanda cautelare della ricorrente anche nel merito ed in contraddittorio con il M.I., che ben conosce i motivi di urgenza e la gravità della situazione familiare della istante.

L'ordinanza in questione, quindi, è esecutiva e definitiva, con pieni effetti tra le parti, con valore di giudicato cautelare e di merito, ed ha natura di sentenza, come da art.669 octies c.p.c. e deve essere eseguita dal M.I., così come disposto dal Giudice che l'ha emessa.

Ogni diversa attuazione del provvedimento dell'A.G. è illegittima ed arbitraria e deve essere revocata con effetto immediato.

Il Ministero, peraltro, è ben a conoscenza del venir meno del vincolo di strumentalità necessaria, tra la fase cautelare e quella di merito che ha richiamato in numerosi provvedimenti di esecuzione di altri ricorsi cautelari accolti dall'A.G., anche ad istanza della scrivente difesa, tra i quali quelli depositati in atti emessi dall'A.T. di Messina, prot. 5611 del 23.04.2018 ([all. n.16](#)) e prot. 5235 del 17.04.2018 ([all. n.17](#)).

Con tali provvedimenti l'Ufficio ha preso atto delle modifiche introdotte al codice di rito dalla legge 80/2005, ha riconosciuto il carattere meramente eventuale dell'instaurazione del giudizio di merito ed ha eseguito le ordinanze di accoglimento senza alcun indugio.



Il comportamento omissivo del M.I. è, quindi, illegittimo e lesivo dei diritti della ricorrente, che in presenza di un titolo esecutivo vede negato il trasferimento spettante nella sede di Palazzolo Acreide con effetto immediato.

§ § §

B) Sul diritto della ricorrente al trasferimento nella sede richiesta nella domanda di mobilità dell'a. s. 2020/21 o nelle sedi successivamente indicate, anche in sovrannumero.

La mancata volontà all'esecuzione da parte del Ministero è provata ed è chiarita dall'A. T. di Siracusa nella nota del 14.04.2021 (già citata).

Con tale nota l'Ambito territoriale manifesta una sostanziale non condivisione dei principi espressi con l'ordinanza del Tribunale di Siracusa, che avrebbe dovuto eseguire, infatti attesta di volere disattendere e differire quanto disposto dalla A.G.

La situazione attuale provoca gravissimo pregiudizio e danno alla ricorrente che non intende ulteriormente subire le azioni illegittime poste in essere da controparte.

E' documentalmente provato, infatti, che il M.I. continua a discriminare ed ostacolare il trasferimento della deducente, pur in presenza di un pieno e motivato accoglimento cautelare e di un'ordinanza e pienamente efficace tra le parti che riguarda le procedure di mobilità per l'a. s. 2020/2021.

La mancata esecuzione, peraltro, determina la compressione del diritto al trasferimento della deducente a seguito delle operazioni di mobilità dell'a. s. 2020/21.

Le modalità di attuazione della citata ordinanza, pertanto, devono essere decise dal Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c., in quanto *"l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza [c.p.c. 134] i provvedimenti opportuni, sentite le parti"*.

In sintesi, qualora la decisione sia stata adottata nella forma dell'art. 700 c.p.c. il Giudice del Lavoro, che è anche Giudice della esecuzione, ha il potere di *"dettare e stabilire"* nelle forme dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. l'esecuzione del provvedimento.

Riguardo all'esecuzione del provvedimento dell'A.G., si precisa che l'ordine in esso contenuto, è divenuto ormai incontrovertibile, a prescindere dalle ragioni che hanno condotto alla decisione e che, pertanto, spetta al Giudice del Lavoro di consentire alla ricorrente di esercitare il diritto *"al riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità comunale e provinciale, per la scuola secondaria di I grado, su posto comune, per l'a.s. 2020/2021 e per tutte quelle a seguire, per l'assistenza alla figlia disabile"*



grave, con conseguente ordine al M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (in persona del legale rappresentante pro tempore) di provvedere al trasferimento della reclamante, anche in soprannumero, nella sede di servizio situata nel luogo di residenza della ricorrente e della figlia disabile secondo l'ordine di preferenza contenuto nella domanda amministrativa”.

Per quanto sopra esposto e per le determinazioni del M. I., si rappresenta il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento definitivo ed immediato anche in soprannumero così come disposto.

I Tribunali investiti di analoghe problematiche ed in esito ad istanze ex art. 669 duodecies c.p.c. proposte dalla scrivente difesa, hanno provveduto all'esecuzione delle ordinanze di accoglimento non ottemperate dal Ministero ed hanno ordinato la sede scolastica e la tipologia di posto nella quale effettuare il trasferimento, che è stato disposto anche in soprannumero, come nel caso che ci occupa.

Il Ministero, purtroppo, spesso non esegue le decisioni dell'Autorità Giudiziaria, con la conseguente necessaria proposizione di un ulteriore procedimento giudiziario per ottenere il trasferimento spettante.

Il Tribunale di Catania, con ordinanza di accoglimento totale ([all. n. 12](#)), n. cronol. 28722/2020 del 04.09.2020, emessa in esito al ricorso ex art. 669 duodecies n. 5259/2020 R.G., proposto da questa difesa in un caso analogo a quello in questione, ha ordinato all'Amministrazione scolastica ed a tutti i suoi uffici periferici competenti di trasferire il ricorrente, anche in soprannumero, presso una delle due scuole che ha indicato in maniera puntale, ovvero in una delle scuole del comune o della provincia di Messina secondo l'ordine indicato dal docente nella domanda di mobilità per l'a.s. 2020/2021.

In ordine alle esecuzioni delle ordinanze cautelari, il Ministero, è solito operare in maniera non uniforme, in quanto in alcuni casi ottemperano a quanto disposto dai provvedimenti dell'A.G., mentre in altri casi, come quello in questione, si rifiutano di eseguire, per le più svariate motivazioni, e costringono i docenti a dovere ricorrere nuovamente al Giudice del Lavoro per vedere eseguite le proprie ragioni.

Il Tribunale di Cuneo con ordinanza di accoglimento totale n. 948/2019 del 4.06.2019 ([all. n.13](#)), emessa in esito al ricorso ex art.669 duodecies n. 349/2019 R.G., proposto da questa difesa in un altro caso analogo, ha ordinato al Ministero di trasferire il ricorrente anche in soprannumero in una delle varie scuole che ha individuato in maniera specifica e puntale.

Anche il Tribunale di Patti ha emesso ulteriori ordinanze in esito ad altri ricorsi ex art.669 duodecies proposti dello scrivente difensore n.2040/2017 R.G. ([all. n.14](#)) e n. 1144/2017 R.G. ([all. n.15](#)), con l'indicazione delle modalità e del luogo di trasferimento.



§ § §

Tutto quanto sopra, premesso ritenuto, la Prof.ssa Anna Maria ARRABBITO, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. e delle norme di rito, chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Siracusa – Giudice del Lavoro, in composizione collegiale, previi gli incombenti di rito,

Voglia

- 1) Ordinare immediatamente, anche con provvedimento inaudita altera parte, stante le ragioni di urgenza, al M.I. - Ministero dell'Istruzione** in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A, 00153 di Roma (RM), di attuare e quindi ottemperare a quanto disposto dal Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro con la predetta ordinanza che ha così disposto: *“Il Collegio, visti gli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c., accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, dichiara il diritto di Arrabito Anna Maria, ai sensi dell'art. 33 legge 104/92, al riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità comunale e provinciale, per la scuola secondaria di I grado, su posto comune, per l'a.s. 2020/2021 e per tutte quelle a seguire, per l'assistenza alla figlia disabile grave, con conseguente ordine al M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (in persona del legale rappresentante pro tempore) di provvedere al trasferimento della reclamante, anche in sovrannumero, nella sede di servizio situata nel luogo di residenza della ricorrente e della figlia disabile secondo l'ordine di preferenza contenuto nella domanda amministrativa; spese compensate. Siracusa, 16.03.2021”* e, di conseguenza, ordinare l'esecuzione dell'ordinanza di accoglimento di cui al presente atto, disponendo che il M.I. esegua IMMEDIATAMENTE il trasferimento della ricorrente, con precedenza assoluta, *anche in sovrannumero, nella sede di servizio situata nel luogo di residenza della ricorrente e della figlia disabile secondo l'ordine di preferenza contenuto nella domanda amministrativa e quindi nella scuola secondaria di I grado, nel posto normale della classe di concorso AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE), anche in sovrannumero, nella scuola secondaria di I grado “V. Messina” di Palazzolo Acreide (SR) - cod. SRMM85401V, adottando all'uopo ogni provvedimento di legge;*
- 2) Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, Iva, C.p.a. e 15 % delle spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, con l'applicazione della maggiorazione del 30% dei compensi ai sensi dell'art.4, comma 1-bis e commi 6-9 del DM n.55/2014 , come**



modificato dal DM n.37 del 2018, in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e con la creazione di collegamenti ipertestuali agli allegati depositati.

L'Avv. Massimiliano FABIO dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec è massimilianofabio@pec.giuffre.it alla quale elegge domicilio digitale.

L'Avv. Massimiliano FABIO deposita i seguenti atti:

- 1) [Procura alle liti;](#)
- 2) [ordinanza di accoglimento totale reclamo ex art.669 terdecies cpc proc. 2318/20 RG del Tribunale di Siracusa, notificata in copia conforme in data 12.08.2020;](#)
- 3) [Diffida a firma dell'Avv. Massimiliano Fabio dell'01.04.2021;](#)
- 4) [Diffida a firma dell'Avv. Massimiliano Fabio del 07.04.2021;](#)
- 5) [Diffida a firma dell'Avv. Massimiliano Fabio del 15.04.2021;](#)
- 6) [Nota prot. AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.2021.0004044 del 07.04.2021;](#)
- 7) [Nota prot. AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.2021.0004300 del 14.04.2021;](#)
- 8) [Domanda mobilità anno scolastico 2020/21 con allegati;](#)
- 9) [Domanda mobilità anno scolastico 2020/21 convalidata;](#)
- 10) [Verbale INPS di accertamento Handicap grave della figlia della ricorrente, Guastella Sveva;](#)
- 11) [Verbale INPS accertamento invalidità della figlia della ricorrente, Guastella Sveva;](#)
- 12) [Ordinanza del Tribunale di Catania n. 28722/2020 del 04.09.2020, emessa in esito al ricorso ex art.669 duodecies n. 5259/2020 R.G.;](#)
- 13) [Ordinanza n.948/2019 R.G. del Tribunale di Cuneo di accoglimento del ricorso ex art.669 duodecies n.394/2018 R.G. ;](#)
- 14) [Ordinanza di accoglimento del ricorso ex art.669 duodecies n.2040/2017 R.G. del Tribunale di Patti;](#)
- 15) [Ordinanza di accoglimento del ricorso ex art.669 duodecies n.1144/2017 R.G. del Tribunale di Patti;](#)
- 16) [Provvedimento – decreto dell'A.T. di Messina prot. 5611 del 23.04.2018;](#)
- 17) [Provvedimento – decreto dell'A.T. di Messina prot. 5235 dl 17.04.2018.](#)
- 18) [Ordinanza Tribunale di Roma su istanza ex art.151 cpc;](#)
- 19) [Ordinanza Tribunale di Milano su istanza ex art.151 cpc;](#)
- 20) [Graduatoria interna I.C. "V. Messina" di Palazzolo Acreide.](#)

SJL

Sant'Agata di Militello, 20.04.2021

Avv. Massimiliano FABIO



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.**

PREMESSO

Il Ricorso ex art. 669 duodecies C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 20.04.2021

Avv. Massimiliano FABIO

